

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto N. 1353 del 10 Maggio 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).

Liquidazione a seguito dell'atto di transazione in corso di procedura espropriativa relativo all'acquisizione delle aree site nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), identificate al Foglio 28, Mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree su cui realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed a disporre la sua occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle opere distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il citato comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con proprio decreto n. 1055 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente i PMAR si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Dato atto che a seguito di frazionamento, l'area oggetto del presente provvedimento, identificata al Catasto terreni del Comune di San Felice sul Panaro (MO) al Foglio 28, mappale 99, è stata suddivisa nei Mappali 374 e 375, mentre, a seguito di ulteriore frazionamento, il mappale 375 è stato suddiviso a sua volta nei mappali 376, 377 e 378;

Rilevato che le aree sopra individuate risultavano catastalmente intestate a TECNE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Adriano Zoni, con sede in Via Aurelio Saffi 14, 41034 Finale Emilia (MO), C.F. e P. IVA 02818750362;

Dato atto che a seguito della mancata iniziale accettazione dell'indennità provvisoria notificata l'Autorità Espropriante, a norma dell'articolo 20, comma 14, del DPR 327/2001, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 228.965,91 a favore della TECNE S.R.L., senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Considerato che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione definitiva, ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., relativa alla proprietà della ditta TECNE S.R.L.;

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio, calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo, per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51/32.043 mq), superiore alla stima dell'indennità effettuata dall'Agenzia delle Entrate per l'Autorità Espropriante, pari a 6,02 €/mq;

Rilevato che con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio delle aree site in Comune di San Felice sul Panaro (MO) e catastalmente individuate al Foglio 28, Mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p) e di proprietà dell'impresa sopra citata;

Considerato che l'Autorità Espropriante, non concordando l'indennità definitiva stimata dal Collegio Peritale, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, presso la Corte d'Appello di Bologna, con procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Rilevato che nelle more della decisione del ricorso di cui sopra, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la TECNE S.R.L. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07;

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante e la società espropriata hanno avanzato varie proposte alternative in ulteriori incontri, ed a seguito delle possibilità e delle argomentazioni emerse, la TECNE S.R.L. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq omnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043).

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dall'Autorità Espropriante e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale, ed a qualsiasi contenzioso futuro, nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro, nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato la

cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;

- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è omnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario stesso e la TECNE S.R.L.;

Considerato che il Commissario Delegato con proprio decreto n. 570 del 29/02/2016 ha approvato la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e autorizzata dall'Avvocatura dello Stato, a risoluzione di tutte le controversie in atto e future relative al procedimento espropriativo in oggetto;

Dato atto che il Commissario Delegato e la TECNE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Adriano Zoni, hanno sottoscritto in data 30/03/2016 con Rep. n. 0407 del 30/03/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna, Serie 3, Numero 3201, in data 08/04/2016, l'"Atto di transazione inerente la procedura di espropriazione degli immobili siti in comune di San Felice sul Panaro (MO) e catastalmente individuati al Foglio 28, Mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p) - PMAR Lotto 10";

Considerato che con l'atto di transazione le parti hanno convenuto facendosi reciproche concessioni, di seguito precisate:

- la TECNE S.R.L. di rinunciare ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria;

- il Commissario Delegato di rinunciare al ricorso pendente ed a corrispondere, alla TECNE S.R.L., la somma di € 897.204,00 omnicomprensiva dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e di una somma a copertura del danno subito dal terreno residuo;

Rilevato che l'indennità è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., stante la determinazione dell'Agenzia delle Entrate di cui al Prot. 4949 del 14/10/2013, la quale stabilisce che "ai sensi delle specifiche normative (D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002 e successive modificazioni), il suddetto terreno è da considerarsi legalmente non edificabile, di natura e vocazione agricola".

Dato atto, come detto sopra, che il Commissario Delegato aveva provveduto con decreto n. 1623 del 04/12/2013 a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 228.965,91 ai sensi dell'art. 20, comma 14 del DPR 327/2001;

Evidenziato che il suddetto importo € 897.204,00 (diconsi euro ottocentonovantasettemiladuecentoquattro/00) verrà conseguentemente liquidato come segue:

- € 228.965,91 (euro duecentoventottomilanovecentosessantacinque/91), importo depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, mediante separato provvedimento di autorizzazione allo svincolo a favore della TECNE S.R.L.;

- € 668.238,09 (euro seicentosessantottomiladuecentotrentotto/09), mediante liquidazione diretta a favore della TECNE S.R.L. con bonifico bancario da disporsi con il presente provvedimento;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, con il presente provvedimento alla liquidazione della somma pari ad € 668.238,09 a favore della TECNE S.R.L.;

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aree interessate dal procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) site nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) e catastalmente individuate al Foglio 28, Mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p) risultavano catastalmente di proprietà della TECNE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Adriano Zoni, con sede in Via Aurelio Saffi 14, 41034 Finale Emilia (MO), C.F. e P. IVA 02818750362;
- 3) di dare atto:
 - che i beni oggetto della presente procedura espropriativa sono stato immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
 - che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate è stata redatta la stima del valore dei beni oggetto del procedimento, in base alla quale sono state determinate e notificate le indennità dovute;
- 4) di dare atto che, a seguito della mancata iniziale accettazione dell'indennità provvisoria notificata l'Autorità Espropriante, a norma dell'articolo 20, comma 14, del DPR 327/2001 ha disposto, con decreto n. 1623 del 04/12/2013, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 228.965,91 a favore della TECNE S.R.L., e successivamente con decreto n. 2000 del 16/10/2015 è stato altresì disposto l'esproprio delle aree in oggetto;
- 5) di dare atto che:
 - la TECNE S.R.L. si è avvalsa del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione definitiva;
 - il Collegio Peritale ha depositato presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., relativa alla proprietà della ditta TECNE S.R.L.;
 - il Collegio Peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza

dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51;

- 6) di dare atto che l'Autorità Espropriante, non concordando l'indennità definitiva stimata dal Collegio Peritale, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, presso la Corte d'Appello di Bologna, con procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;
- 7) di dare atto che nelle more della decisione del ricorso di cui sopra sono intercorsi tra le parti rapporti negoziali finalizzati alla conclusione transattiva del contenzioso instauratosi, e che a seguito della valutazione delle varie possibilità ed argomentazioni emerse, valutato il rapporto costi-benefici, le parti sono addivenute alla conclusione di un accordo transattivo, secondo i termini di seguito specificati, previa acquisizione da parte dell'Autorità Espropriante del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016;
- 8) di dare atto che il Commissario Delegato e la TECNE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Adriano Zoni, hanno sottoscritto in data 30/03/2016 con Rep. n. 0407 del 30/03/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna, Serie 3, Numero 3201, in data 08/04/2016, l'Atto di transazione inerente la procedura di espropriazione degli immobili siti in comune di San Felice sul Panaro (MO) e catastalmente individuati al Foglio 28, Mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p) - PMAR Lotto 10";
- 9) di dare atto che con l'atto di transazione le parti hanno convenuto facendosi reciproche concessioni, di seguito specificate:
 - la TECNE S.R.L. di rinunciare ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro, nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria;
 - il Commissario Delegato di rinunciare al ricorso pendente ed a corrispondere, alla TECNE S.R.L., la somma di € 897.204,00 onnicomprensiva dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e di una somma a copertura del danno subito dal terreno residuo;
- 10) di dare atto che il suddetto importo di € 897.204,00 (diconsi euro ottocentonovantasettemiladuecentoquattro/00) viene liquidato come segue:
 - € 228.965,91 (euro duecentoventottomilanovecentosessantacinque/91), importo depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, mediante separato provvedimento di autorizzazione allo svincolo a favore della TECNE S.R.L.;
 - € 668.238,09 (euro seicentosessantottomiladuecentotrentotto/09), mediante liquidazione diretta a favore della TECNE S.R.L. con bonifico bancario disposto con il presente provvedimento;
- 11) di liquidare con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte dell'atto di transazione Rep. n. 0407 del 30/03/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna, Serie 3, Numero 3201, in data

08/04/2016, l'importo di € 668.238,09 (euro seicentosessantottomiladuecentotrentotto/09) a favore della TECNE S.R.L.;

- 12) di dare atto che la ditta TECNE S.R.L., ha dichiarato, nell'accordo transattivo, presentando apposita documentazione, che i beni oggetto di esproprio sono liberi da vincoli e gravami e di non effettuare alcun atto di disposizione sulle aree, ad eccezione di un'ipoteca che risulta estinta in seguito a dichiarazione fornita dal San Felice 1893 Banco Popolare Soc. Coop. p.a., titolare della stessa, assunta al CR/2016/12002 del 10/03/2016, con relativo piano di ammortamento allegato. Lo stesso Banco Popolare ha assunto l'impegno ad aggiornare i registri immobiliari inviando all'Agenzia delle Entrate comunicazione attestante l'estinzione delle obbligazioni;
- 13) di dare atto che agli effetti fiscali l'indennità dovuta è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c, del DPR 633/1972, stante la determinazione dell'Agenzia delle Entrate di cui al Prot. 4949 del 14/10/2013 la quale stabilisce che "ai sensi delle specifiche normative (D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002 e successive modificazioni), il suddetto terreno è da considerarsi legalmente non edificabile, di natura e vocazione agricola"; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si è invocata l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 14) di dare atto che l'importo di cui al punto 11) risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 15) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, versando l'importo pari ad € 668.238,09 (euro seicentosessantottomiladuecentotrentotto/09) a favore della TECNE S.R.L., da versare sul conto corrente della San Felice 1893 Banco Popolare Soc. Coop. p.a., intestato alla TECNE S.R.L., IBAN IT89V0565266680CC0020117246.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)